

REPUBBLICA ITALIANA  
Ufficio del Giudice di Pace di Piacenza  
in nome del Popolo Italiano

Sent. 1395/08  
Rif. n. 44/08  
C. 1404

Il Giudice di Pace Dr. Luigi Cutaia ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 577/08 R.G. promossa da **FANTIGROSSI UMBERTO** residente a Piacenza in Largo Matteotti, 7, elettivamente domiciliato a Piacenza in Piazzetta Tempio, 14 presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Canepari che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

**contro**

**TRENITALIA S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Novebaci del Foro di Milano giusto mandato a margine dell'atto di costituzione, elettivamente domiciliata a Piacenza in Via X Giugno 102 presso lo studio dell'Avv. Monica Latino

**CONVENUTA**

**avente oggetto: pagamento somma per risarcimento danno.**

La causa è stata assegnata a sentenza il 21.11.2008 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**L'attore:**

"Piaccia all'ill.mo GdP, con il favore delle spese, così provvedere:

- previo eventuale accertamento della inefficacia ai sensi degli artt. 33, comma 2 lettera b,r,t e 34 del D.L.vo 6.9.05 n. 206 degli artt. 9,10,11,12 della legge 4.aprile 1935 n. 911,

- accertare e dichiarare la gravità dell'inadempimento in capo a Trenitalia agli obblighi assunti con il contratto di trasporto e degli obblighi di servizio pubblico e per l'effetto

- condannare la stessa Trenitalia ai sensi dell'art. 1218 C.C. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti nella misura non inferiore al pagamento del costo dell'abbonamento mensile per almeno 12 mesi per un ammontare di euro 660,00 (pari a euro 55,00 costo medio del biglietto per 12 mesi) nonché ex art. 2043 C.C. al ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale derivato e derivando all'attore a seguito della sistematicità dei ritardi, delle precarie condizioni igieniche dei vagoni, delle difficoltà di trovare posto a sedere, danni che si quantificano nella misura massima di competenza del giudice adito o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, eventualmente da quantificare in via equitativa ex art. 1226 C.C.;

-con vittoria di spese e onorari di lite.

**La convenuta::**

"Voglia codesto G.d.P., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:  
in via preliminare.

Accertare l'avvenuta prescrizione di ogni e qualsiasi domanda derivante dal contratto di trasporto antecedente al febbraio 2007 e per l'effetto dichiarare ex art. 2951 C.C. l'avvenuta prescrizione di ogni eventuale ulteriore diritto fatto valere nel presente giudizio.

nel merito

respingere le domande formulate dall'attore in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto siccome esposte in narrativa.

Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, nonché il rimborso delle spese generali come per legge.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Sig. Fantigrossi Umberto, con atto di citazione ritualmente notificato il 23.1.2008, ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice all'udienza del 24.3.08 (differita al 2.4.08) Trenitalia SpA, che gestisce il servizio di trasporto ferroviario dei "pendolari" nella tratta Piacenza – Milano, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, materiali e non, patiti in conseguenza del "sistematico inadempimento del contratto di trasporto e degli obblighi di servizio pubblico".

Costituendosi a mezzo dell'Avv. Claudio Novellacci, Trenitalia, ha eccepito:

- in via pregiudiziale, l'improcedibilità del giudizio ex art.17 D.L. 13.12.56 n. 2171;
- in via preliminare, la prescrizione di ogni eventuale diritto dal febbraio 2007;
- nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, con richiesta, pertanto, di rigetto della stessa..

\*\*\*\*\*

L'istruzione della causa non ha richiesto particolari attività dovendosi fondare essenzialmente sulla valutazione della documentazione offerta dalle parti.

Alla prima udienza del 2.4.08 è stato concesso termine alla difesa attrice per esame della comparsa avversaria depositata lo stesso giorno; a quella

successiva del 14.5.08, in seguito al deposito della memoria di replica, la difesa Trenitalia ha chiesto a sua volta termine per memoria ex art. 320 cpc e, contestualmente, la riunione alla presente causa di quelle successivamente iscritte e assegnate ad altro magistrato dell'ufficio.

Con ordinanza fuori udienza del 4.6.08 questo giudice ha ritenuto di non accogliere la richiesta riunione dei procedimenti, potendo essa risolversi in ostacolo per la sollecita definizione di quello pendente davanti a sé. Ha quindi concesso il termine alla convenuta ex art. 320 c.p.c. e ha rinviato l'udienza al 1.10.08 disponendo per tale seduta la presenza delle parti per operare il tentativo di conciliazione.

In effetti il primo ottobre 2008 sono intervenuti, oltre ai difensori, l'attore e i Sigg. Dr. Minonne Aurelio Vitale e Dott.ssa Pianezze Tiziana, in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione Regionale dell'Emilia e della Lombardia di Trenitalia.

Aperta la discussione, la conciliazione è risulta impossibile in quanto i rappresentanti di Trenitalia ritengono che "la domanda dell'odierno attore non assume una rilevanza specifica rispetto alle manchevolezze del servizio per le quali Trenitalia in base ai contratti stipulati con le Regioni, ha fornito gli indennizzi, dei quali lo stesso attore ha usufruito (bonus abbonamento gratuito)."

Nel corso dell'udienza la difesa dell'attore ha depositato una "memoria di precisazione delle domande" sulla quale si è registrata l'opposizione di parte avversa "limitatamente alle nuove argomentazioni in diritto".

Sciogliendo la riserva posta a fine udienza, questo giudice con ordinanza del 6.10.08, "ritenendo chiaramente delineate le opposte posizioni delle parti e

quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria” ha rinviato la causa per la definitiva precisazione delle conclusioni, discussione e assegnazione a sentenza..

Il rinvio disposto per il 28.10.08 è stato spostato al 4.11.08 per sopravvenute esigenze dell'Ufficio e quindi al 21.11.08.

In questa sede sono state depositate da entrambe le parti le note riepilogative autorizzate e quindi, dopo breve discussione, la causa è stata trattata a sentenza.

\*\*\*\*\*

Si premettono due rilevanti risultanze che in qualche modo “alleggeriscono” la vertenza:

a) - in seguito a quanto esposto dalla convenuta nella memoria depositata il 18.9.08 è superata l'eccezione di improcedibilità sollevata in comparsa di costituzione;

b) - nella memoria di replica depositata il 14.5.2008, parte attrice conviene sull'eccezione di prescrizione per richieste riferite agli anni antecedenti al 2007, ma limitatamente al ristoro del danno patrimoniale, “non anche a quello di natura extracontrattuale che soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2043 C.C.”

Si osserva poi:

A – Il trasporto dei “pendolari” è svolto da Trenitalia sulla base di un contratto di servizio da questa stipulato con le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, contratto nel quale vengono definiti gli obblighi che Trenitalia assume nella gestione del servizio pubblico;

B - Il singolo utente, all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio, tacitamente e automaticamente accetta le condizioni che gli Enti regionali, nell'interesse delle generalità dell'utenza, hanno concordato con Trenitalia; legittimamente quindi, secondo l'attore, egli può pretendere l'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

C - Il presunto mancato rispetto di questi obblighi denunciato dal ricorrente, riferiti essenzialmente all'adeguatezza della composizione dei convogli che determinerebbero indecorosi sovraffollamenti, al pressoché sistematico mancato contenimento dei ritardi in termini accettabili, alla pulizia delle carrozze, molto spesso del tutto insufficiente, dà origine all'attuale vertenza, attraverso la quale egli intende ottenere il ristoro di tutti i danni materiali e non che avrebbe subito.

Per le rimostranze sub B) in realtà non pare esistano sostanziali divergenze: Trenitalia al più ne evidenzia l'enfaticizzazione e/o ne fornisce spiegazioni che escluderebbero ogni sua responsabilità; afferma tuttavia con decisione che degli eventuali disservizi risponde nei confronti degli Enti regionali nei termini previsti dal contratto di servizio che di fatto si traducono in indennizzi vantaggio degli utenti, di solito sotto forma di rimborsi o sconti a valere sugli abbonamenti.

La natura pubblicistica del rapporto (che tale rimane malgrado la previsione del rapporto individuale d'utenza), secondo Trenitalia, "esclude ogni qualifica di inadempimento contrattuale ai sensi art. 1218 C.C." e, del resto, con riferimento alla legge speciale n. 911/1935 (costituente deroga alla normativa sui trasporti come disciplinata dal C.C.), "l'unica obbligazione che il vettore ferroviario assume è quella di effettuare il trasporto, ergo il viaggio"

\*\*\*\*\*

Così sinteticamente esposte le posizioni delle parti, non può non rilevarsi che l'asserzione di Trenitalia appena riferita non può essere condivisa: quanto stabilito dall'invocata e "datata" legge 911/1935 (tra l'altro mai richiamata dal contratto di servizio tra Regioni Lombardia / Emilia e Trenitalia) deve essere coordinata con la mutata realtà rappresentata dalla privatizzazione delle ferrovie e conseguentemente con le disposizioni di cui al D.L.vo 6.9.06 n. 206 (codice del consumo) che con specifica norma sui servizi pubblici prevede che "il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati", escludendo, all'evidenza, che nella fattispecie l'obbligo di Trenitalia possa esaurirsi nel trasporto dell'utente alla destinazione prevista a prescindere dalle "modalità esecutive" di quest'obbligo.

Questa considerazione rende poco rilevante discettare sulla vessatorietà delle condizioni contrattuali, che, non potendosi considerare come imposizioni del contraente forte a scapito di quello debole, per il fatto di essere invece concordate con l'Ente Regione, devono ritenersi il risultato della ricerca del punto di equilibrio tra le esigenze dell'utenza e la reale contingente situazione nella quale opera il vettore Trenitalia.

Orbene un eventuale disservizio che si risolva nell'inosservanza di quanto previsto dall'articolato delle convenzioni e dagli allegati in esso richiamati, costituisce sicuramente inadempimento o inesatto adempimento contrattuale almeno tra le parti originariamente contraenti (Regione-Trenitalia), i cui effetti tuttavia riverberandosi sugli utenti, ne legittimano il diritto all'indennizzo con le formalità previste dall'art. 30 della convenzione.

La natura di tale ristoro, al di là della terminologia usata (risarcimento o indennizzo) rientra sostanzialmente nell'ambito concettuale della disciplina dell'art. 1218 C.C., con la particolarità che si realizza per il tramite della Regione, parte nell'originario accordo con Trenitalia, al quale ha dato adesione il singolo utente al momento dell'acquisto del titolo di viaggio.

Questo indennizzo può considerarsi congruo quale ristoro, a titolo di responsabilità contrattuale, del danno patrimoniale che così risulterebbe predeterminato per la generalità degli utenti nell'ambito degli accordi Regione-Trenitalia.

Senonché dallo stesso fatto possono determinarsi danni di natura non patrimoniale (biologico, morale, e soprattutto esistenziale), che l'attore ritiene inquadabili nelle previsioni dell'art. 2043 C.C.

Sotto questo riguardo non può che farsi riferimento alla recente pronuncia della Cassazione SS.UU. (26975/08) che offre una lettura completa e ragionata della materia.

In effetti da tale pronuncia si estrapolano le proposizioni rilevanti per la soluzione del caso in discussione, proposizioni che esprimono principi generali non condizionati nella loro validità dal contesto dal quale vengono espunti:

1) - la risarcibilità del danno non patrimoniale trova fondamento dell'art. 2059 C.C. e data la sua connotazione di tipicità, (può essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge). "fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata"; tuttavia "nel vigente assetto dell'ordinamento



nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona" (C.C., 8827/93);

2) - "i limiti fissati dall'art. 2059 C.C. (nella lettura datane dalla Corte - ndr) non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore fino a euro 1.200,00 nelle quali decide secondo equità";

3) - "un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità contrattuale o extracontrattuale";

4) - "l'art. 1218 nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona";

5) - "il danno non patrimoniale ...costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie" (biologico, morale, esistenziale, ecc.: distinzioni che, se autonomamente considerate, determinerebbero indebite duplicazioni);

6) - "attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri".

\*\*\*\*\*

Ora, riprendendo l'esame del caso in trattazione, non è posto in dubbio che siano intervenute da parte di Trenitalia inadempienze degli obblighi assunti

con gli Enti Regionali circa la qualità del servizio da rendere agli utenti; per il 2007 nella tratta Piacenza-Milano l'indice di affidabilità tollerato di 5,25 è stato superato per sette mesi e pertanto è scattato per i "pendolari" il diritto al "bonus". Per costoro, oltre ai danni materiali che possono considerarsi risarciti, come già prima rilevato, attraverso l'intermediazione degli Enti regionali, appunto con i bonus dei quali ha usufruito lo stesso attore, si sono indubbiamente prodotti danni non patrimoniali di rilevanza diversa per i vari soggetti, che tuttavia impongono un risarcimento indifferenziato, giacché in definitiva si risolvono nella lesione di un bene che la legge intende proteggere indistintamente per la generalità dei cittadini.

In effetti, quanto denunciato dall'attore costituisce violazione delle norme che regolano l'erogazione dei servizi pubblici (art. 101 Codice del consumo), ma anche, anzi soprattutto, dei diritti fondamentali della persona che ispirano la nostra costituzione, come quelli che attengono al rispetto della personalità e alla intangibilità della dignità dei cittadini, indubbiamente mortificate, per quelli di loro che sono costretti a raggiungere col mezzo ferroviario lontani posti di lavoro, dalle inaccettabili umilianti condizioni alle quali debbono sottostare per diretta conseguenza di disservizi di vario tipo riconducibili a responsabilità del vettore.

Vivere ricorrenti situazioni del tipo di quelle denunciate dall'attore che angustiano gli utenti "pendolari" (viaggi in carrozze ferroviarie sovraffollate in condizioni igieniche inaccettabili, con ritardi abituali, a volte di considerevole entità, inutili attese per improvvise soppressioni di corse, ecc.) provoca grave stato di disagio, oltre che fisico, anche psicologico, (nel parlare comune, uno stress), che determina situazioni esistenziali al limite

della sopportabilità, vissute come sopraffazioni del diritto di ognuno a non subire "angherie" nei confronti delle quali non è data difesa, viepiù odiose se riconducibili alle modalità di conduzione di un pubblico servizio.

Si deve poi osservare che, nel caso in discussione, giusto quanto rilevato al precedente punto 3), risultando priva di effetti pratici la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il fondamento del risarcimento del danno non patrimoniale risiede comunque nell'art. 2059 C.C., essendo presenti gli elementi essenziali dell'illecito: la condotta inadempiente di Trenitalia, il nesso causale tra la stessa condotta e l'evento dannoso (danno non patrimoniale con prevalente connotazione esistenziale) direttamente collegato al mancato rispetto delle norme previste dal D. L.vo 206/2005 nonché alla lesione di interesse costituzionalmente protetto: la salvaguardia della personalità del cittadino.

Il ricorrente ha dato prova a supporto della sua domanda esponendo le condizioni nelle quali è costretto a viaggiare per recarsi al lavoro e i pregiudizi che gliene derivano; lo ha fatto evidentemente con i mezzi che gli è stato possibile approntare nella circostanza (foto, resoconti giornalistici, ecc.), (cfr precedente. punto 6).

Del resto è fatto assolutamente notorio per tutti i cittadini di Piacenza lo stato miserevole nel quale versa il servizio "pendolari", oggetto di giornalieri allarmati resoconti della stampa locale, di proteste degli utenti del servizio e delle associazioni di difesa costitutesi, nonché di interventi delle autorità cittadine.

Non sfugge a questo giudice il rilievo che la citata sentenza delle SS.UU. della Cassazione esprime a proposito dello "stress psicologico" quale

elemento su cui fondare una pretesa risarcitoria; ciò nella giusta considerazione che tale condizione, se riferita ai piccoli inconvenienti quotidiani che connotano il vivere moderno, deve essere temperata e bilanciata dal giusto spirito di tolleranza per i piccoli disagi che le stesse condizioni del vivere impongono, a condizione però che tali disagi risultino contenuti entro ragionevoli limiti; quali non possono considerarsi, secondo questo giudice, quelli per i quali si discute.

Si osserva poi che la Cassazione censura alcune decisioni infelici dei giudici di pace che hanno individuato motivi irrilevanti ("risibili") per richieste di risarcimento: ciò è inammissibile pur tenendo conto della natura delle funzioni del G.d.P. quali apparivano delinearsi al momento della istituzione dell'ufficio.

Tuttavia questo giudice nella questione sulla quale è chiamato a decidere (che ritiene rilevante) non intende indulgere in sottigliezze di natura psicologica, ma, al contrario, vuole riaffermare il principio della doverosa osservanza da parte del gestore di pubblici servizi del fondamentale rispetto della dignità della persona la quale non può essere compromessa da incurie, approssimazioni, sciatterie con le quali a volte detti servizi vengono gestiti.

Le esposte considerazioni inducono all'accoglimento della domanda per quanto concerne il ristoro del danno non patrimoniale relativo all'anno 2007, periodo per il quale non esiste contestazione, mentre deve considerarsi risarcito quello patrimoniale col "bonus" di cui si è detto.

L'entità del danno, liquidato a termini art.1226 c.p.c. si ritiene congruo nella somma onnicomprensiva di euro 1000,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 1.500,00 dei quali 750,00 per onorari.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa dal Sig. Fantigrossi Umberto contro Trenitalia Spa, a parziale accoglimento della domanda,

**dichiara** la convenuta Trenitalia tenuta a risarcire il danno non patrimoniale provocato all'attore Fantigrossi Umberto,

**quantifica** in attuali euro 1.000,00 l'entità onnicomprensiva di tale danno e pertanto

**condanna** la convenuta Trenitalia al pagamento a favore dell'attore Fantigrossi Umberto della predetta somma di euro 1.000,00;

**condanna altresì** Trenitalia SpA alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 1.500,00 dei quali euro 759,00 per onorari oltre IVA afferente e CPA come per legge.

Così deciso in Piacenza,, 4.12.2008

Il Giudice di Pace

Dr. Luigi Curia

TEL. CANCELLIERE B3  
(0521) 411111 (multizart)

